

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI AD ESSERE NOMINATI NEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO EX ART. 215 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N. 36/2023 COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Presentazione domande entro il 30.06.2025.

La Città Metropolitana di Catania, in attuazione del Codice dei Contratti, artt. 215-216-217- 218-219 e allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023, come integrati e modificati dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, intende formare un Elenco di soggetti idonei e qualificati, permanentemente aperto, da cui attingere per la designazione dei componenti e del presidente del Collegio Consultivo Tecnico, al fine di garantire la parità di trattamento, la non discriminazione, la trasparenza e l'imparzialità della propria scelta discrezionale.

Procede pertanto alla pubblicazione di un Avviso pubblico con il quale saranno acquisite le candidature di soggetti qualificati per poter procedere, sulla base delle richieste di volta in volta avanzate, alle nomine normativamente previste.

L'Elenco per la designazione del Collegio Consultivo Tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», è sempre aperto: pertanto ciascun soggetto interessato potrà presentare la propria domanda di iscrizione in qualsiasi momento e mediante l'apposita modulistica messa a disposizione.

L'Elenco sarà a disposizione delle direzioni della Città metropolitana di Catania, previa richiesta al Capo Dipartimento Tecnico, indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista), favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

Nell'ipotesi di Stazioni Appaltanti/soggetti diverse/i dalla Città Metropolitana di Catania, l'Elenco potrà essere utilizzato esclusivamente qualora l'affidamento sia di interesse per l'Amministrazione metropolitana.

Per quanto non espressamente previsto, si richiama integralmente la normativa succitata.

1. Ambito di applicazione

L'art. 215, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti e concedenti di costituire un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea; le ipotesi di parere obbligatorio sono stabilite dall'art. 216 del medesimo D.Lgs., come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (a titolo esemplificativo, nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, nei casi di risoluzione contrattuale, eventuale interpello di altro operatore economico, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori, ecc...).

L'importo di riferimento è quello a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs. 36/2023, quando l'acquisizione del parere non è obbligatoria, le determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del Collegio Consultivo Tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva e sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 217 del D.Lgs. 36/2023, escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui all'art. 215, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Il Collegio Consultivo Tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte (art. 215, comma 2, del D.Lgs. 36/2023).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'allegato V.2 del Codice dei Contratti, il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.

2. Requisiti dei componenti e del Presidente

Il Collegio è formato, a scelta della Stazione Appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto (art. 1 dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023). I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dall'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3 dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle **Città metropolitane per le opere di rispettivo interesse**. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalità di cui al presente comma.

L'Elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione Ingegneria;
- Sezione Architettura;
- Sezione Giuridica;
- Sezione Economica;

nei due diversi profili:

- Profilo Presidente Collegio Consultivo Tecnico;
- Profilo Componente Collegio Consultivo Tecnico.

I soggetti che intendono iscriversi all'Elenco dovranno comprovare i propri requisiti attraverso apposite dichiarazioni di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione e di possesso dei requisiti di professionalità, come indicato nel presente Avviso.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

3. Cause di incompatibilità

Fermo quanto previsto dall'art. 812 del c.p.c., non può essere iscritto all'Elenco, né far parte del Collegio Consultivo Tecnico, colui che:

- a) si trovi in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 36/2023;

- b) versi in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbia svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto o stiano svolgendo l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dell'affidamento oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT;
- e) non siano in possesso dei requisiti generali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;
- f) abbiano ricoperto più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque svolto più di 10 incarichi ogni due anni (art. 5 comma 1 dell'allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.);
- g) abbiano svolto attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientrino nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, del codice di procedura civile

In merito alle incompatibilità l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con Delibera n. 22 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che *“Non può assumere l'incarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento. Pertanto, colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sull'attività di verifica della progettazione di un'opera non può poi assumere l'incarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto”*;

Fermo quanto previsto dai punti precedenti, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che non acquisisca, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Allegato V.2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

4. Requisiti di ordine generale

Possono richiedere l'iscrizione all'elenco i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici

5. Requisiti di moralità e onorabilità

Non possono presentare domanda ai fini della presente procedura i soggetti che hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D.Lgs n. 36/2023;

6. Requisiti di professionalità

I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione allo specifico oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato V.2 del D. lgs 36/2023, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici, di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).

Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.

7. Verifica sul possesso dei requisiti

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e delle altre vigenti disposizioni, le dichiarazioni sostitutive riferite al possesso dei requisiti di cui sopra sono verificate da parte dell'Amministrazione che utilizza l'Elenco per individuare e nominare il proprio rappresentante nel Collegio. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall'Elenco. I soggetti sono cancellati dall'Elenco, oltre che nei casi sopra descritti, anche a seguito di istanza di cancellazione presentata dal medesimo soggetto iscritto.

Nel caso in cui la Città Metropolitana di Catania debba procedere alla nomina del componente/di componenti del CCT in qualità di Stazione appaltante, il controllo sui requisiti spetta alla Direzione/RUP competente all'esecuzione dell'affidamento.

Il mancato possesso, anche parziale, da parte dei soggetti iscritti dei requisiti dichiarati in sede di istanza, comporta oltre al mancato affidamento dell'incarico, l'immediata cancellazione dall'Elenco e la segnalazione alle autorità competenti in caso di dichiarazione mendace nonché, per i professionisti, agli ordini professionali di appartenenza.

8. Scelta dei componenti

L'Elenco sarà a disposizione delle Direzioni della Città Metropolitana di Catania che, qualora lo ritengano, potranno utilizzarlo per le nomine di propria competenza, previa formale richiesta di consultazione, all'attenzione del Capo Dipartimento Tecnico, indicando il profilo professionale richiesto (ingegnere, architetto, giurista, economista), favorendo la multidisciplinarietà del CCT.

Il Capo Dipartimento Tecnico della Città Metropolitana di Catania che cura la tenuta dell'Elenco, previa richiesta, provvederà alla trasmissione della documentazione relativa agli operatori regolarmente iscritti al

momento della ricezione dell'istanza (per la sezione ed il profilo di interesse); il Dirigente richiedente individuerà, sulla scorta di tale documentazione, l'operatore dall'Elenco nei limiti della propria discrezionalità, nel rispetto dei principi di trasparenza, compatibilità, moralità, esperienza e professionalità. In base alla scelta delle parti, il Presidente potrà essere individuato anche fra soggetti non presenti in Elenco, a condizione che abbia i requisiti richiesti per la carica.

9. Compenso del Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'art. 1 comma 6 dell'Allegato V.2 al D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il compenso è determinato secondo i parametri di cui alle Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12, sino fino all'adozione di nuove Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'All. V.2 al D.Lgs. 36/2023, fermo restando il diritto dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso non può superare:

- a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
- b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.

Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis, della L. 120/2020, i compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

- a) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da tre componenti:
 1. l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 2. l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 3. l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 4. l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
 5. l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;
- b) in caso di Collegio Consultivo Tecnico composto da cinque componenti:
 1. l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
 2. l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
 3. l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
 4. l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5. l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro. Nel caso in cui entrino in vigore nuove norme, i compensi saranno determinati con riferimento alle stesse.

10. Disciplina applicabile al C.C.T.

Con riguardo alla formazione del Collegio, e relativa attribuzione dei compensi, costituzione ed insediamento, decisioni, decadenze, monitoraggio nonché eventuale costituzione facoltativa, si fa integrale rinvio all'allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, recependone integralmente il contenuto.

11. Cause di decadenze, dimissioni e revoca

Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:

- Ogni componente del Collegio Consultivo Tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di 10 incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del Collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo;
- Costituisce causa di responsabilità nei confronti delle parti esclusivamente il ritardo ingiustificato nell'adozione delle determinazioni; in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del Collegio;
- Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi di cui all'articolo 1. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare;
- I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

12. Presentazione della domanda, valutazione e raccolta delle candidature

I soggetti interessati che presentano la propria candidatura devono inviare apposita istanza, formulata tramite compilazione del modello allegato al presente avviso, in formato digitale e sottoscritta esclusivamente con firma digitale (PADES) al seguente indirizzo PEC: *protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it* entro le ore 23.59 del giorno **30/06/2025**.

Il Capo Dipartimento Tecnico della Città Metropolitana di Catania provvede alla prima formazione dell'Elenco sulla base delle domande pervenute. L'iscrizione dei soggetti interessati è consentita senza limitazioni temporali, pertanto le candidature pervenute oltre la data sopra indicata, qualora conformi ai requisiti richiesti, saranno inserite nell'Elenco in occasione del primo successivo aggiornamento periodico che avverrà con cadenza semestrale.

Ogni soggetto iscritto nell'Elenco è onerato di comunicare tempestivamente al Dipartimento Tecnico della Città Metropolitana di Catania ogni successiva variazione circa i dati e requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco.

13. Nomina e accettazione dell'incarico

La designazione dei componenti del C.C.T. verrà comunicata ai destinatari a mezzo pec. La relativa accettazione della nomina dovrà, anch'essa, essere espressa a mezzo pec.

14. Cause di esclusione dall'avviso e di decadenza dall'elenco

Comportano l'esclusione dalla procedura la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione e del curriculum professionale.

Comportano la decadenza dall'elenco e, conseguentemente, dall'incarico eventualmente conferito:

- carenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione al presente Avviso, sia che il candidato ne abbia dato tempestiva comunicazione all'Amministrazione sia che questa ne sia venuta a conoscenza in altra maniera;
- l'accertamento, all'atto della verifica delle autocertificazioni, della difformità tra quanto dichiarato in sede di partecipazione all'Avviso e quanto successivamente appurato in sede di controllo, qualora venga accertata la violazione della riservatezza in relazione a fatti, informazioni, notizie e quant'altro di cui si venga a conoscenza nel corso di svolgimento dell'incarico conferito.

15. Trattamento dei dati personali

I soggetti istanti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, coordinato con il D.lgs. n. 101/2018, e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 e s.m.), ai fini della formazione di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; il trattamento avverrà nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.

16. Disposizioni finali.

Il presente Avviso non ha natura concorsuale e, pertanto, l'invio della manifestazione di interesse non determina la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o classificazioni di merito e non vincola l'Amministrazione al conferimento dell'incarico che ha natura fiduciaria; gli iscritti nell'Elenco non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti di questa amministrazione con riferimento alle procedure di nomina; pertanto, è facoltà della Città Metropolitana di Catania di non dare seguito al conferimento dell'incarico, per sopravvenuti interessi pubblici senza che i candidati possano avere nulla a pretendere.

Gli aggiornamenti periodici, come sopra specificato, saranno effettuati senza che venga pubblicato ulteriore avviso o effettuata alcuna comunicazione ulteriore agli interessati.

Per quanto qui non espressamente previsto e/o indicato, si applica quanto stabilito agli artt. 215 e seguenti del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., all'All. V.2, come modificato dal d. lgs. 209/2024 e alle *Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle Stazioni Appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico*, approvate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili del 17 gennaio 2022, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 7 marzo 2022, che continueranno a trovare applicazione, ove non in contrasto con la normativa vigente, fino all'adozione di nuove Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'allegato V.2 al Codice.

La Città Metropolitana di Catania si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso in qualsiasi momento.

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Catania, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sez. Avvisi e in Amministrazione Trasparente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una pec a: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Allegato:

- Modello di istanza